

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 114	DATA 07-05-2007
OGGETTO: ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA REALIZZATI NEI COMPARTI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE - RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE.		

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO DUEMILASETTE ADDÌ SETTE DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 17:30 NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
ZOCCARATO ORAZIO	X			DE PONTI ROBERTO FRANCO	X		
BIAGIOTTI SILVANO	X			MARCOLONGO MIRKO	X		
CASTIGLIONI ANGELO	X			MERAVIGLIA ROBERTO		X	
COLOMBO MARIA GIGLIOLA	X			PESSONI GIANLUCA	X		

TOTALE PRESENTI 7

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNA MARIA MURDOCCA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO DR. ORAZIO ZOCCARATO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 07/05/2007

OGGETTO: Alloggi di Edilizia Agevolata-Convenzionata realizzati nei comparti di Edilizia Economica Popolare - richieste di autorizzazione all'alienazione

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che l'art. 20 della legge 17/02/1992 n. 179, come modificato dall'art. 3 della legge 28/01/1994 n. 85, prevede che, per gravi e sopravvenuti motivi, sia possibile autorizzare la cessione o la locazione degli alloggi di edilizia agevolata prima della decorrenza di un quinquennio dall'atto notarile di acquisizione della titolarità dell'alloggio; decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati;
- che successivamente all'entrata in vigore della sopracitata legge la Giunta Regionale Lombardia, con l'intento di semplificare ed uniformare le procedure relative all'accertamento dei requisiti soggettivi ed al contempo normare i subentri negli alloggi di edilizia agevolata, ha approvato la deliberazione n. 37814 del 31 luglio 1998, modificata ed integrata dalla deliberazione n. 7/7859 del 25 gennaio 2002;
- che dette deliberazioni di Giunta Regionale, oltre ad indicare i criteri necessari per la valutazione dei requisiti soggettivi da parte dei comuni, stabiliscono anche le procedure e le competenze in materia di alienazione o locazione degli alloggi di edilizia agevolata;
- dato atto che, in ottemperanza a quanto stabilito nelle sopracitate deliberazioni di Giunta Regionale l'Amministrazione Comunale, prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla cessione o locazione anticipata, deve verificare che non siano decorsi 5 anni dalla data del primo atto notarile di assegnazione in proprietà dell'alloggio e che sia rispettato quanto previsto dalla Convenzione Comune/Operatore stipulata per la realizzazione dell'intervento;
- considerato che nelle convenzioni stipulate in data antecedente al 1992 ai sensi dell'art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865 dal Comune di Canegrate con gli Operatori per la cessione in diritto di proprietà di aree nei vari comparti di P.E.E.P. era previsto l'obbligo di determinazione del prezzo di cessione per un tempo indeterminato, in conformità alle previsioni delle norme allora vigenti;
- verificato che le norme regionali vigenti prevedono l'obbligo di determinazione del prezzo per quanto riguarda la vendita successiva alla prima assegnazione solo di alloggi con agevolazione in conto capitale, quando non siano ancora decorsi 15 anni dalla data del primo atto notarile di assegnazione;
- ritenuto di adottare la stessa procedura sia per le cessioni di alloggi realizzati in base alle vecchie convenzioni, sia per quelli in corso di realizzazione in base alle convenzioni più recenti;
- Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D. LGS. N. 267/2000 riportato in allegato;
- Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che gli alloggi di edilizia agevolata, fruente o non fruente di finanziamenti pubblici, possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della Regione, ora delegata al Comune ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7859, quando sussistano i gravi sopravvenuti e documentati motivi elencati nell'allegato "B" della sopracitata deliberazione di Giunta Regionale;
- 2) di stabilire che la cessione di alloggi di edilizia agevolata, fruente o non fruente di finanziamenti pubblici, realizzati sulla base delle vecchie convenzioni prevedenti l'obbligo di determinazione del prezzo per un periodo di tempo indeterminato in base a norme legislative ora non più vigenti, sia soggetta al preventivo rilascio da parte del Comune di Canegrate di autorizzazione alla vendita per un periodo di quindici anni dalla data di prima assegnazione, fatta salva la verifica dei requisiti soggettivi dei nuovi acquirenti;
- 2) di stabilire inoltre che per gli alloggi di edilizia agevolata assistiti da contributo in conto capitale verranno applicate le disposizioni della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7859, che prevedono l'obbligo di determinare il prezzo di cessione dell'alloggio e l'eventuale quota di contributo da restituire alla Regione per un periodo di quindici anni dalla data del primo atto notarile di assegnazione in proprietà.

Allegato: parere L. 267/2000



COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Parere preventivo art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. **114** assunta in data **7 MAG 2007**

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Alloggi di Edilizia Agevolata-Convenzionata realizzati nei comparti di Edilizia Economica Popolare – richieste di autorizzazione all'alienazione.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



RESPONSABILE AREA URBANISTICA

(Geom. F. Taje')

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dr. Orazio Zoccarato

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna Maria Murdocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22 MAG 2007 e vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 22 MAG 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna Maria Murdocca

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 5 fogli.

Li

22



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Anna Maria Murdocca)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Murdocca', written over the printed name of the General Secretary.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed **E' DIVENTATO ESECUTIVO** in data 1 GIU 2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna Maria Murdocca